



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 23 del 02/02/2016 -
Determinazione nr. 165 del 02/02/2016**

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti dalla Slovenia. Società BIOTERA d.o.o., destinazione impianto ECO-MISTRAL S.r.l. di Spilimbergo. Notifica SI 005995.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Esaminate le seguenti circostanze di fatto:

- Il Ministero per l'ambiente ed il territorio, Agenzia della Repubblica di Slovenia per il territorio, con nota pervenuta in data 9 ottobre 2015 ha trasmesso la notifica **SI 005994**, predisposta dalla Società BIOTERA d.o.o. Poslovna cona Zeje pri Komendi, Pod kostanji 4, 1218 Komenda, SLOVENIJA, per la spedizione dalla Slovenia all'Italia di rifiuti destinati all'impianto di incenerimento della Società MISTRAL FVG s.r.l. ubicato a Spilimbergo, Zona Industriale del Cosa;
- la notifica è relativa al recupero energetico (R1) di **20,0 Mg** (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 18.01.08* (*medicinali citotossici e citostatici*), per i quali sono previsti n. 10 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 sulla spedizione di rifiuti, che disciplina la "notifica generale";
- il trasportatore di rifiuti indicato nel dossier di notifica è la stessa Società BIOTERA d.o.o. che ha presentato in data 09.03.2011 la domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 194, comma 3, del Dlgs 152/2006;
- il tragitto comunicato interessa esclusivamente i territori dell'Italia e della Slovenia, con ingresso dal valico di Ferneti (TS) per un totale di 174 Km di cui 99 in territorio italiano;
- la notifica comprende le informazioni previste dal citato Reg.to 1013/2006 ed in particolare il contratto fra la Società BIOTERA d.o.o. e la MISTRAL FVG srl, è conforme alle previsioni di cui all'art. 5 del Reg.to (CE) 1013/2006;
- con nota del 14/10/2015, prot. 61628 (anticipata via mail e ricevuta dal notificatore, via posta, in data 26 ottobre 2015), è stata sollevata un'obiezione ai sensi dell'art. 9 del Reg.to 1013/2006, fondata sui motivi di cui all'art. 12, lettere b) e j) dello stesso, in quanto, al momento della presentazione della notifica l'impianto di destinazione risultava non attivo a

causa di un incendio occorso in data 29 luglio 2015;

- Nell'obiezione è stato precisato che la stessa *“può essere superata dando dimostrazione, nel termine di trenta giorni, che l'impianto di destinazione sarà in grado, con ragionevole certezza, di riprendere l'attività ad una data certa e nel rispetto delle condizioni operative imposte dalle Autorità competenti avendo altresì comprovato la piena funzionalità dello stesso.”*
- Nella stessa obiezione è stato rilevato, nell'ipotesi del suo superamento, un elemento di incompletezza uno riferito alla necessità di effettuare il versamento dei diritti amministrativi previsti dal DM 370/1998 nella misura di € 258,23;
- la Società BIOTERA in data 15 ottobre 2015 ha versato i diritti amministrativi di cui al DM 370/1998 per l'importo di € 258,23=;
- in data 21 ottobre BIOTERA ha chiesto, tramite mail, di mantenere valida la notifica, in pendenza delle operazioni di ripristino della funzionalità dell'impianto Mistral;
- in esito a tale richiesta, con nota del 13.11.2015 lo scrivente ha comunicato al notificatore che:
 - *“L'obiezione sollevata con la nostra lettera del 14 ottobre non risulta superata: la data indicata per la ripresa dell'attività dell'impianto di Spilimbergo (16.11.2015) è presunta, non certa. Tuttavia, tenuto conto che Eco-Mistral ha trasmesso il certificato di collaudo dei lavori di ripristino dell'impianto ed ha comunicato che sono iniziate le operazioni di riavvio, riteniamo possibile trattenere la notifica, senza la necessità di ripeterla, a condizione che, in tempi brevi, vi sia una certezza sulla piena funzionalità dell'impianto di destinazione. In tal caso valuteremo l'ipotesi di rilasciare il consenso contestualmente alla conferma di ricevimento (Art. 8, comma 2, del Reg.to 1013/2006).*
- con nota PEC prot. 140/15 del 18.11.2015 la società ECO-MISTRAL srl, subentrata a MISTRAL FVG srl nell'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto di Spilimbergo, dichiara che la nuova società *“ha acquisito tutti i contratti attivi e passivi in essere”*;
- con la stessa nota ECO-MISTRAL srl evidenzia di aver comunicato in data 12.11.2015 la ripresa dell'attività dell'impianto;
- il Decreto Regionale n. 27/AMB del 14/01/2016 ha volturato e modificato l'autorizzazione integrata ambientale riferita all'impianto MISTRAL, in favore della Società ECO-MISTRAL srl;
- in data 28 gennaio 2016 BIOTERA ha fatto pervenire tramite mail un nuovo contratto stipulato con la società ECO-MISTRAL srl relativo alla spedizione di 20 Mg di medicinali citotossici e citostatici (cer 18.01.08*) avente validità dal 15 febbraio 2016 al 14 febbraio 2017;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;

- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV ed articolo 196 in particolare);
- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 24/2006, art. 18, con la quale sono state conferite alle Province le funzioni amministrative previste dall'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

considerati i seguenti documenti:

- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 04.02.2015, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica, con particolare riferimento alle notifiche dall'estero;
- il Decreto Regionale n. 313/STINQ-PN/AIA/23 del 14.02.2012, aggiornato con decreto 938 del 22 maggio 2014, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di incenerimento rifiuti della MISTRAL FVG ubicato a Spilimbergo, Maniago, Zona Industriale del Cosa;
- il Decreto Regionale n. 535/AMB del 7/04/2015 (STINQ-E/54/372) con il quale è stata disposta la proroga della scadenza delle autorizzazioni integrate ambientali in vigore alla data dell'11 aprile 2014;
- il Decreto Regionale n. 27/AMB del 14/01/2016 con il quale è stata volturata e modificata l'autorizzazione integrata ambientale suddetta, in favore della Società ECO-MISTRAL srl;
- determina dirigenziale n. 3030 del 21 dicembre 2015 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente Ing. Paolo Verardo;

per la seguente motivazione:

I rifiuti oggetto della notifica sono compresi nell'elenco di quelli che l'impianto è autorizzato a ricevere;

La quantità dei rifiuti da importare è compatibile con la capacità dell'impianto;

Alla notifica è allegata una garanzia finanziaria prestata a favore del Ministero per l'ambiente ed il territorio, Agenzia della Repubblica di Slovenia per l'ambiente, ai sensi dell'art. 6 del Reg.to

1013/2006;

L'obiezione sollevata può intendersi superata a far tempo dalla ricezione del decreto regionale di voltura dell'autorizzazione;

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa.

Nel caso in esame, tenuto conto del superamento dell'obiezione accertato formalmente, come detto, in data 14/01/2016, si ritiene opportuno attestare in data odierna, contestualmente al rilascio del consenso, la conferma di ricezione della notifica;

DETERMINA

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla Società BIOTERA d.o.o. Poslovna cona Zeje pri Komendi, Pod kostanji 4, 1218 Komenda, SLOVENIJA, il consenso all'importazione, a fini di recupero (R1) di **20 Mg (t)** di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 18.01.08* (*medicinali citotossici e citostatici*);
2. in base alla notifica n. **SI 005995** i rifiuti dovranno essere conferiti all'impianto della Società ECO-MISTRAL srl ubicato a Spilimbergo, Zona Industriale del Cosa, tramite trasporto su strada nel limite massimo di 10 spedizioni;
3. il consenso alla spedizione è valido **dal 15 febbraio 2016 al 14 febbraio 2017**, in conformità a quanto indicato nel documento di notifica, come corretto in accordo con il notificatore;
4. il presente consenso è valido solo a condizione che esista e sia valido l'atto di consenso dell'autorità slovena di spedizione;
5. **non è necessario porre condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006;**
6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006:**
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi dai seguenti, elencati nei documenti di notifica dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate:
 - 1) BIOTERA d.o.o Poslovna cona Zeje pri Komendi, Pod kostanji 4, 1218 Komenda, SLOVENIJA;
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
 - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.

- g. i rifiuti devono essere adeguatamente imballati;
- h. i contenitori devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione, se diverse da quelle indicate nel documento di notifica, nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;
- i. le etichette e le istruzioni di cui alle lettere c) ed h) devono essere redatte nelle lingue degli Stati interessati.

7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:

- a. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'art. 16;
- b. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio;
- c. l'impianto di destinazione deve inviare alla medesima autorità ed al notificatore conferma scritta del ricevimento dei rifiuti entro tre giorni lavorativi;
- d. **Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 e comunicata con nota Prot.2015.61628 del 14/10/2015 (€ 129,10) prima che la spedizione abbia inizio, con le stesse modalità indicate in tale nota;**
- e. **Il notificatore dovrà produrre una traduzione autenticata in italiano dell'atto di consenso dell'autorità di spedizione, entro quindici giorni dalla sua emanazione;**

8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:

- a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
- b. Il presente atto di consenso decade nell'ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi motivo, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di destinazione.
- c. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
- d. Il presente provvedimento viene inviato, unitamente al documento di notifica al notificatore, all'autorità di spedizione **cui si invia l'originale del documento di movimento**, all'impianto di destinazione MISTRAL, nonché, per i controlli del caso all'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone cui si allega copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di spedizione, una volta che sarà pervenuto;
- e. Il presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 21 del Reg.to 1013/2006 sull'accesso del pubblico alle notifiche ed in conformità all'articolo 40 del D.Lgs 33/2013 sulla pubblicazione e l'accesso alle informazioni ambientali, viene pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Provincia di Pordenone, sotto-sezione "Informazioni ambientali";
- f. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di

ricevimento dello stesso.

9. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Pordenone, li 02/02/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 02/02/2016 11:24:30

IMPRONTA: 36A532F66784FA4AE399AB3B75FC778BD9F2E23274547A227F08E1C6B3BDD7D5
D9F2E23274547A227F08E1C6B3BDD7D5F84CB46C055D7708F1E7F5E98FAE02E1
F84CB46C055D7708F1E7F5E98FAE02E1D1908D50209BCF780CC819D57512798
D1908D50209BCF780CC819D57512798E7DC0ECE03D811C9E0017D90CA1BFA5C